

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 2

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Relatrice BONFRISCO)

approvata nella seduta del 1° agosto 2018

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO A UN MECCANISMO PER ELIMI-
NARE GLI OSTACOLI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI IN AM-
BITO TRANSFRONTALIERO (COM (2018) 373 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 2018

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018) 373 definitivo);

tenuto conto che il provvedimento rientra fra le iniziative legislative volte a promuovere lo sviluppo armonioso dell'Unione europea attraverso misure di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei diversi ambiti regionali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerata la necessità di garantire un'attenzione addizionale alle regioni frontaliere, aree che per le loro peculiarità geografiche e per la sussistenza di ostacoli giuridici ed amministrativi derivanti dalla diversità degli ordinamenti giuridici nazionali, risultano oggettivamente più penalizzate anche dal punto di vista dei risultati economici rispetto a quelle situate all'interno degli Stati;

apprezzato l'intento complessivo della proposta normativa finalizzato a consentire agli Stati membri di adottare meccanismi volontari per la eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero mediante l'applicazione ad una propria regione transfrontaliera di disposizioni giuridiche di un altro Stato membro limitrofo, qualora l'applicazione delle disposizioni interne costituisca un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto;

apprezzato il riferimento alla possibilità che gli Stati membri possano ricorrere al meccanismo anche in relazione alle regioni transfrontaliere situate lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;

preso atto con favore delle disposizioni sulle modalità per l'attuazione e il monitoraggio degli impegni e delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, nonché sulle forme di protezione giuridica accordate alle persone che dovessero ritenersi lese da atti o omissioni derivanti dall'applicazione di disposizioni giuridiche di un altro Stato membro;

ricordata l'importanza per le regioni transfrontaliere degli specifici programmi di cooperazione nell'ambito della politica di coesione, a partire dai cosiddetti fondi *Interreg*, finalizzati a migliorare l'integrazione europea di tali aree, nonché del sostegno di tipo istituzionale garantito dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

ribadita in particolare l'importanza della partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale europea, che, con riferimento al periodo 2014-2020 vede il nostro Paese aderire a diciannove programmi, di cui otto di cooperazione transfrontaliera, tre di cooperazione transfron-

taliera esterna, quattro di cooperazione transnazionale e quattro di cooperazione interregionale;

evidenziato il contributo fondamentale al rafforzamento dell'identità europea e al rilancio delle prospettive di rinnovamento dell'Unione europea che proprio i programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale concorrono a garantire, in ragione del peculiare approccio territoriale e multilivello che richiedono;

richiamati altresì i contenuti e le proposte della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'Unione europea» – COM(2017) 534 – del 20 settembre 2017;

impegna il Governo:

a valorizzare ulteriormente le esperienze maturate nella *governance* nazionale di attuazione e gestione dei programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020;

a rafforzare ulteriormente la partecipazione italiana a tali programmi anche con riferimento al periodo successivo al 2020;

a promuovere a livello europeo un'occasione di riflessione sull'impegno fin qui profuso dall'Unione europea per il raggiungimento di effettivi livelli di coesione economica, sociale e territoriale fra i diversi ambiti regionali, anche in vista di un possibile adeguamento degli impegni di spesa da destinare a tale scopo;

a predisporre un'attività di monitoraggio costante delle aree transfrontaliere del nostro Paese e delle loro problematiche, al fine di identificare preventivamente ulteriori ostacoli di ordine giuridico, amministrativo ed infrastrutturale ancora esistenti che penalizzano le opportunità di sviluppo anche economico di tali aree, sperimentando, laddove possibile, modelli e modalità di collaborazione ulteriormente innovativi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera già avviati.

